

REGOLAMENTO ORGANICO FIDASC

PARTE I – LA FEDERAZIONE ED I SUOI SOGGETTI

CAPO I – GLI AFFILIATI

ART. 1 – Affiliazione e Riaffiliazione

- 1.1 Le Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, di seguito indicate “Affiliati”, per ottenere l’affiliazione alla Federazione devono presentare alla Segreteria federale domanda redatta sugli appositi moduli.
- 1.2 Detti moduli, debitamente compilati in ogni loro parte e firmati dal legale rappresentante della Società, debbono essere presentati unitamente ai seguenti documenti:
- a) atto costitutivo e Statuto;
 - b) elenco dei soci, dei dirigenti in carica, degli atleti e dei tecnici sportivi e dei medici sociali;
 - c) certificazione comprovante l’avvenuto versamento della quota di affiliazione dovuta;
 - d) certificazione comprovante l’avvenuto versamento di almeno sette quote derivanti dal tesseramento federale;
 - e) dichiarazione, ove non già presente nello Statuto sociale, con la quale si accetta l’assoggettamento incondizionato della Società ai vincoli di Giustizia Sportiva, alla clausola compromissoria, all’Alta Corte di Giustizia Sportiva ed al tribunale nazionale di arbitrato per lo sport del CONI.
 - f) dichiarazione del Presidente che certifica la conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive ed il possesso da parte degli atleti della prescritta certificazione medica.
- 1.3 La ragione sociale della Società da affiliare deve riguardare esclusivamente la promozione ed organizzazione delle discipline sportive della FIDASC, nonché l’organizzazione e la partecipazione alle relative manifestazioni e gare sportive. E’ fatto divieto ad una Società di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi o qualsiasi altra caratteristica che possa creare incertezze in riferimento ad altre società già affiliate alla Federazione.
- 1.4 Il provvedimento di affiliazione è adottato dal Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 1.5 L’affiliazione decorre dalla relativa deliberazione del Consiglio Federale; se momentaneamente respinta, per carenza di documentazione o presenza di vizi sanabili, decorre dalla successiva data di deliberazione del Consiglio federale.
- 1.6 Il Consiglio Federale ha facoltà di negare l’affiliazione, qualora non sussistano le condizioni previste di cui sopra.
- 1.7 La provincia di riferimento è quella in cui ha sede la società.
- 1.8 Avverso il diniego dell’affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto Federale.
- 1.9 La riaffiliazione ha luogo con l’invio della quota prevista, nonché della scheda aggiornata sulla composizione del direttivo societario.
- 1.10 Le domande di riaffiliazione debbono essere presentate alla Segreteria federale, entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno di riferimento, corredate da documentazione attestante l’avvenuto versamento della quota di riaffiliazione e di sette quote derivanti dal tesseramento federale.
- 1.11 Il Consiglio Federale provvede all’accoglimento, che ha validità annuale solare, o alla reiezione.
- 1.12 Del provvedimento di reiezione della domanda, debitamente motivato, è data formale comunicazione al Comitato provinciale, al Comitato regionale ed al richiedente.
- 1.13 Del provvedimento di accoglimento è data divulgazione attraverso il migliore canale di comunicazione utilizzabile dalla FIDASC.

1.14 Ogni successiva richiesta di riammissione equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza delle relative procedure.

1.15 La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione nei termini definiti, comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la F.I.D.A.S.C.

1.16 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 30 dello Statuto Federale ed al successivo art. 15.

ART. 2 – Comunicazione di eventuali modifiche – Fusioni - Incorporazioni

2.1 Qualora nel corso dell'anno si verificano modificazioni dello Statuto, della denominazione sociale o delle variazioni nella composizione degli organi dell'Affiliato, questi, entro quindici giorni, deve darne comunicazione alla Segreteria federale per l'approvazione da parte del Consiglio federale, allegando copia del verbale dell'Assemblea straordinaria che ha votato la variazione.

2.2 La Segreteria federale, ove il Consiglio federale non accogliesse le modifiche, ne dà comunicazione alla società per le eventuali variazioni. Le modifiche non potranno aver efficacia in carenza di approvazione da parte del Consiglio Federale.

2.3 Le fusioni tra due o più società devono essere proposte al Consiglio Federale per l'approvazione ai fini sportivi, improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione.

2.4 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi lo Statuto e l'atto costitutivo restano quelli della Società incorporante.

2.5 In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della Società incorporante.

2.6 In caso di fusione in senso proprio, invece, sono riconosciuti i diritti sportivi più favorevoli acquisiti da una delle Società interessate alla fusione.

2.7 La fusione e l'incorporazione devono avvenire nel rispetto delle relative norme del Codice Civile solo ed esclusivamente tra società affiliate, non aventi posizioni debitorie nei confronti della Federazione e, comunque, appartenenti alla stessa provincia.

2.8 Verificandosi l'ipotesi di fusione o di incorporazione, gli atleti restano vincolati alla nuova società sportiva, ma solo fino alla naturale scadenza del vincolo, salvo il caso in cui non acconsentano a sottoscrivere un nuovo tesseramento con la società risultante dalla fusione od incorporazione.

2.9 Degli eventuali cambi di denominazione, delle fusioni ed incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

ART. 3 – Rappresentanza dell'Affiliato

3.1 La rappresentanza dell'Affiliato nei confronti della FIDASC spetta al Presidente od a coloro i quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati alla Federazione per l'anno in corso.

ART. 4 – Cessazione della affiliazione

4.1 La cessazione della affiliazione, per le cause previste dall'art. 4.16 dello Statuto, decorre dalla data in cui si è verificato l'evento causa della cessazione. In particolare, l'inattività sportiva attiene alla mancata partecipazione della Società, in via continuativa, a gare e campionati del calendario federale negli ultimi dodici mesi.

4.2 La revoca della affiliazione decorre dalla data della relativa deliberazione da parte del Consiglio federale.

4.3 Contro quest'ultimo provvedimento è consentito ricorrere alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 4.17 dello Statuto Federale.

ART. 5 – Doveri degli Affiliati

5.1 Gli Affiliati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 8 dello Statuto Federale.

CAPO II – I TESSERATI

ART. 6 – Tesseramento

6.1 Il tesseramento è l'atto che vincola alla FIDASC, in un rapporto giuridico sportivo, una persona fisica appartenente ad una delle seguenti categorie:

- dirigenti federali;
- dirigenti degli Affiliati;
- atleti agonisti;
- atleti amatoriali;
- medici sociali e federali;
- tecnici sportivi;
- Ufficiali di gara.

6.2 Il tesseramento ha durata annuale ed è soggetto al rinnovo entro i termini di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

6.3 L'età minima per il rilascio della tessera per lo svolgimento dell'attività sportiva federale è di anni dieci per entrambi i sessi.

6.4 Il tesseramento in qualità di dirigenti federali decorre dalla data della elezione o della nomina.

6.5 Il tesseramento in qualità di dirigenti degli Affiliati decorre dalla data dell'affiliazione o riaffiliazione della società sportiva o associazione di appartenenza.

6.6 Il tesseramento in qualità di atleti decorre dalla data dell'accettazione della relativa domanda di tesseramento.

6.7 Il tesseramento in qualità di tecnici sportivi decorre dalla data di iscrizione nell'apposito albo federale.

6.8 Il tesseramento in qualità di Ufficiali di gara decorre dalla data di iscrizione nell'apposito ruolo.

6.9 Il tesseramento in qualità di medici sociali e federali decorre dalla data di definizione del ruolo specifico da parte della società o della Federazione.

ART. 7 – Diritti e doveri dei tesserati

7.1 In ordine ai diritti ed ai doveri dei tesserati dispone l'articolo 8 dello Statuto Federale.

ART. 8 - Modalità di tesseramento

8.1 Il tesseramento è annuale, con scadenza coincidente con l'anno solare, decorre dall'accettazione della relativa domanda, atteso il versamento della relativa quota.

8.2 L'iter per il tesseramento e le correlate procedure sono annualmente deliberate dal Consiglio Federale e diramate dalla Segreteria Federale.

8.3 Alla domanda di tesseramento dovrà essere allegata apposita certificazione medica sanitaria in caso il tesserato pratichi attività sportiva agonistica, ossia risulti per l'anno interessato componente di rappresentative nazionali partecipanti a competizioni a carattere internazionale.

CAPO III – GLI ATLETI, I TECNICI E GLI UFFICIALI DI GARA

ART. 9 – Gli atleti

9.1 Sono considerati atleti i tesserati appartenenti ad una delle seguenti categorie ripartite come specificato per ogni dipartimento sportivo federale:

Cinofilia:

- atleti: dai 18 anni;
- anni verdi: dai 10 ai 17 anni.

Tiro a palla:

- eccellenti (categoria ottenuta per risultati acquisiti);
- veterani: oltre i 60 anni;
- seniores: dai 21 ai 59 anni;
- lady: dai 21 anni;
- juniores man: dai 16 ai 20 anni;
- juniores lady: dai 16 ai 20 anni.

Tiro di campagna:

- veterani: dai 60 anni;
- seniores: dai 21 ai 59 anni;
- lady: dai 21 anni;
- juniores man: dai 16 ai 20 anni;
- juniores lady: dai 16 ai 20 anni.

Sporting - Tiro al piattello, con fucili con canna ad anima liscia, in percorso di caccia:

- eccellenza 1^a 2^a e 3^a (categorie ottenute per risultati acquisiti);
- seniores: dai 21 ai 55 anni;
- veterani: dai 56 ai 65 anni;
- superveterani: dai 66 anni;
- lady: dai 21 anni;
- juniores man: dai 14 ai 20 anni;
- juniores lady: dai 14 ai 20 anni;
- amatori.

Tiro Combinato da Caccia:

- Junior Men dai 16 ai 20 anni non compiuti;
- Junior Women dai 16 ai 20 anni non compiuti;
- Senior dai 20 ai 60 anni non compiuti;
- Lady dai 20 ai 60 anni non compiuti;
- Veterani dai 60 anni compiuti in poi

Tiro con l'Arco da Caccia:

- cadetti dai 10 ai 13 anni
- juniores man dai 13 ai 18 anni;
- juniores woman dai 13 ai 18 anni;
- lady dai 18 ai 60 anni;
- seniores dai 18 ai 60 anni;
- veterani dai 60 anni in su;
- eccellenza (categoria ottenuta per risultati acquisiti dagli atleti della categoria seniores).

L'età anagrafica è da rapportare all'anno solare.

9.2 Agli Atleti che svolgono attività agonistica all'interno delle varie categorie sopra riportate, potrà essere attribuita la qualifica di atleti di interesse nazionale, sulla base dei risultati raggiunti all'interno delle specifiche categorie.

9.3 L'età minima di accesso all'attività agonistica per le discipline di cui all'art. 2 dello Statuto federale è disciplinata come qui di seguito:

- tiro al piattello, percorso di caccia: 14 anni;
- tiro fucili da caccia a palla, canna ad anima liscia: 16 anni;
- tiro di campagna, carabina a canna rigata, con o senza ottica: 16 anni;
- cinofilia senza abbattimento: 10 anni;
- Tiro Combinato da Caccia: 16 anni
- Tiro con l'Arco da Caccia: 10 anni

ART. 10 – Albo dei Tecnici e degli Ufficiali di gara

10.1 Sono istituiti gli Albi dei Tecnici sportivi e degli Ufficiali di gara secondo le modalità stabilite dal Consiglio federale.

10.2 All'albo dei tecnici sono iscritti gli istruttori, i preparatori atletici e gli insegnanti tesserati inquadrati presso gli Affiliati.

10.3 Sono istruttori e allenatori i tesserati ai quali sia stata attribuita dalla FIDASC la relativa qualifica e siano stati abilitati dalla FIDASC all'insegnamento delle discipline sportive federali, alla preparazione agonistica degli atleti ed alla preparazione sportiva degli appartenenti alle altre categorie.

10.4 L'inserimento nell'albo costituisce titolo ai fini elettivi.

10.5 All'albo degli Ufficiali di gara sono iscritti quei soggetti che abbiano superato corsi previsti per le varie discipline sportive indicate nello Statuto, nonché gli ulteriori corsi di aggiornamento.

10.6 I Regolamenti che disciplinano i Tecnici e gli Ufficiali di Gara sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

10.7 L'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento, predisposto nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI, nel Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ).

ART. 11 – Svincolo

11.1 Il vincolo tra tesserati atleti e tecnici ed affiliati di cui all'art. 6 dello Statuto Federale è riferito sempre alla scadenza dell'anno solare, al cui termine gli stessi hanno facoltà di trasferirsi ad altra associazione o società.

11.2 Il recesso dal vincolo di cui al precedente comma è concesso d'ufficio in qualunque periodo dell'anno:

- qualora il tesserato sia in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dalla società o associazione di pertinenza. In caso di diniego di nulla osta è possibile ricorrere al Consiglio federale.
- nelle ipotesi di trasferimento di residenza ovvero di cambio di domicilio per ragioni di studio, lavoro o servizio militare professionale;
- nei casi in cui la società o associazione di pertinenza cessi di appartenere alla FIDASC ai sensi dell'art. 5.2 lett. a) dello Statuto Federale.

ART 12 - Impianti sportivi

12.1 Le attività sportive cinotecniche e di tiro di diretta ed esclusiva competenza della FIDASC, hanno luogo in impianti, di affiliati e/o tesserati, rispondenti a caratteristiche strutturali ed organizzative attestate dalla FIDASC stessa, di cui a specifici regolamenti interni federali. E' fatta salva la possibilità di utilizzare impianti di terzi ritenuti idonei.

12.2 Il Collegio Tecnico Federale, all'uopo costituito dal Consiglio Federale, è deputato ad esprimere il parere tecnico propedeutico all' "attestazione di idoneità", rilasciata dal Consiglio Federale o, in casi di urgenza, dal Presidente Federale.

PARTE II – ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

TITOLO I - GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

CAPO I – LE ASSEMBLEE

ART. 13 – Convocazioni

13.1 **Assemblea Nazionale** - L'Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente federale o da chi ne fa le veci. La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata, da inoltrarsi a tutte le Società affiliate aventi diritto a voto a firma del Presidente federale, pubblicata sul sito federale.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, la composizione della Commissione Verifica Poteri, nonché l'ordine del giorno e deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.

13.3 L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva deve essere indetta almeno 90 gg. prima della data della sua celebrazione che deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici Estivi.

13.4 L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro e non oltre il 90° giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dall'art. 12, comma 1 lett. D) e comma 3 dello Statuto.

13.5 **Assemblea Regionale** - L'Assemblea regionale deve essere indetta dal Consiglio regionale e convocata dal Presidente del Comitato regionale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail, a firma del Presidente regionale da inoltrarsi a tutte le Società affiliate aventi diritto a voto della regione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione, la composizione della Commissione Verifica Poteri, nonché l'ordine del giorno e deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.

13.6 Le Assemblee regionali di categoria nelle quali vengono eletti i rappresentanti degli atleti/atlete e dei tecnici sportivi deputati a partecipare all'Assemblea Nazionale, devono essere celebrate almeno 45 giorni prima della data fissata per quest'ultima. La convocazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata, anticipata via fax, telegramma o e-mail, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di celebrazione delle predette Assemblee.

13.7 L'Assemblea regionale ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Comitato Regionale e deve celebrarsi almeno 30 giorni dopo la convocazione.

13.8 **Assemblea Provinciale** - L'Assemblea provinciale deve essere indetta dal Consiglio provinciale e convocata dal Presidente del Comitato provinciale o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata anticipata a mezzo fax, telegramma o e-mail, a firma del Presidente provinciale da inoltrarsi a tutte le società affiliate aventi diritto a voto della provincia. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora della prima e seconda convocazione, la composizione della Commissione Verifica Poteri, nonché l'ordine del giorno e deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.

13.9 L'Assemblea provinciale ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Comitato Provinciale almeno 30 giorni prima della data della sua celebrazione.

13.10 In caso di Assemblea federale straordinaria l'ordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione che illustri il tema sottoposto all'esame.

ART. 14 – Verifica poteri e scrutinio

14.1 Le operazioni di verifica poteri e di scrutinio sono svolte da Commissioni appositamente costituite, nominate per le varie Assemblee, nazionali e territoriali, dai rispettivi Consigli e composte ciascuna di tre membri prescelti tra soggetti non candidati a cariche federali nelle rispettive Assemblee.

14.2 Le Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio sono Organi permanenti delle Assemblee e durano in carica fino all'esaurimento delle funzioni ad esse demandate.

14.3 La Commissione Verifica Poteri si insedia nelle Assemblee Nazionali almeno due ore prima dell'orario fissato per la prima convocazione, nelle Assemblee periferiche almeno un'ora prima.

14.4 Le Commissioni Verifica Poteri hanno il compito di:

- a) verificare l'identità dei rappresentanti delle società, presenti di persona o per delega;
- b) accertare la validità delle deleghe;
- c) controllare l'identità dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici;

14.5 Le eventuali controversie in tema di rappresentanza sono istruite, in via d'urgenza con le informazioni necessarie, dalla Commissione stessa ed inserite a verbale. Vengono poi rimesse all'Assemblea, che decide in via definitiva.

14.6 All'orario stabilito per la prima convocazione, la Commissione compila il verbale degli aventi diritto a voto ammessi sino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare.

14.7 Il Presidente della Commissione Verifica Poteri darà comunicazione ufficiale all'Assemblea degli elenchi degli aventi diritto a voto.

14.8 Se l'Assemblea non risultasse formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, dovranno essere ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura in prima convocazione ad eccezione dell'identificazione di coloro che già erano stati identificati.

14.9 La Commissione deve redigere apposito verbale circa i lavori svolti.

14.10 Il verbale deve indicare il numero delle Società rappresentate in assemblea, il numero di quelle aventi diritto a voto, il numero dei rappresentanti di atleti e tecnici, il numero dei voti presenti.

14.11 La Commissione di scrutinio è composta da tre membri, ai sensi del comma primo del presente articolo. Non possono farne parte i componenti della Commissione Verifica Poteri.

14.12 Gli scrutatori controfirmano gli elenchi degli aventi diritto al voto consegnati dalla Commissione Verifica dei Poteri, accertano l'identità di chi vota ed esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redigono verbale che consegnano al Presidente dell'Assemblea.

14.13 In particolare gli scrutatori: controllano lo svolgimento delle operazioni di voto; consegnano le schede ai votanti e ne effettuano successivamente lo spoglio, dichiarandone la nullità nei casi in cui non sia determinabile la volontà del votante oppure siano apposti chiari segni di riconoscimento dello stesso. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.

14.14 Le schede di votazione debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.

14.15 Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso allorché, dallo spoglio delle schede, la somma dei voti riportato da ciascun candidato, dai voti nulli e di quelli corrispondenti alle schede bianche, coincide con i voti della forza assembleare che ha preso parte alla votazione.

14.16 Identico criterio sarà adottato per i vari argomenti posti in votazione.

14.17 Il Presidente dell'Assemblea comunica l'esito delle votazioni e, nel caso di elezioni in cui si renda necessario un ballottaggio, indica fra quali dei candidati esso debba essere effettuato.

14.18 Ultimate le varie operazioni di voto, in caso di elezioni, proclama gli eletti.

14.19 Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente e/o singolarmente.

14.20 Nel caso di suddivisione dei compiti, ne redigono verbale che sottopongono preventivamente all'approvazione del Presidente dell'Assemblea.

ART. 15 – Diritto a voto

15.1 Hanno diritto a voto nelle Assemblee i rappresentanti degli Affiliati con anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la celebrazione dell'Assemblea e che abbiano svolto in detto periodo, con carattere di continuità, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della FIDASC.

15.2 Dovrà considerarsi attività sportiva con carattere continuativo la organizzazione o la partecipazione delle società affiliate attraverso i propri tesserati a manifestazioni federali almeno due volte ogni dodici mesi.

15.3 Hanno diritto di voto, altresì, nelle Assemblee Nazionali, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti in ambito regionale secondo l'art. 13.1 dello Statuto.

15.4 Ai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.

ART. 16 – Apertura delle Assemblee

16.1 All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione delle Assemblee in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta l'esistenza delle condizioni previste rispettivamente agli artt. 13.3, 24.4.3 e 27.4.3 dello Statuto.

16.2 In caso affermativo, sospende i suoi lavori e redige il verbale, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento. In caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale.

16.3 Il Presidente federale, il Presidente del Comitato regionale ed il Presidente del Comitato provinciale nelle Assemblee di rispettiva competenza, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiarano aperte le Assemblee e ne assumono provvisoriamente la presidenza invitando gli aventi diritto a voto ad eleggere l'ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente e da un Vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.

16.4 Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della FIDASC o da un funzionario appositamente delegato.

ART. 17 – Il Presidente dell'Assemblea

17.1 Il Presidente dell'Assemblea:

a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;

b) ha autorità su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme che regolano l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;

c) regola l'ordine e la durata degli interventi di coloro che, avendo titolo, lo richiedano, concedendo la parola in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;

d) determina le modalità di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento;

e) dichiara chiusa l'assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

f) sottoscrive il verbale, dopo aver controllato la piena rispondenza agli atti assembleari.

17.2 Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

17.3 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto entro 15 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.

17.4 Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Società, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

ART. 18 – Eleggibilità

18.1 Possono essere eletti a cariche federali i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 31 dello Statuto, come attestato dai candidati a mezzo di apposita autocertificazione.

18.2 La mancanza dei requisiti di cui al predetto art. 31 dello Statuto, accertata dopo l'elezione, o il venire meno degli stessi nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 19 – Candidature

19.1 Le candidature alle cariche federali centrali, regionali e provinciali devono avvenire rispettivamente secondo quanto disposto agli artt. 14.1, 24.5.1 e 27.5.1 dello Statuto

19.2 Sulla base delle candidature depositate, sono formate, a cura delle competenti segreterie, distinte liste di candidati per ciascun organo elettivo da rinnovare, liste che sono distribuite a tutti gli elettori in sede di Assemblea e affisse in modo visibile nell'aula assembleare.

19.3 Le liste predette sono autenticate dalla Commissione Verifica Poteri e pubblicate entro 15 giorni prima della data fissata per l'effettuazione delle rispettive Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali.

ART. 20 – Ricorsi dei candidati alle cariche federali

20.1 I candidati alle cariche federali, ammessi ed esclusi, possono proporre ricorso, a mezzo raccomandata a/r. anticipata a mezzo fax, alla Commissione di Appello federale nel caso di elezione di organi centrali, ai Consigli Regionali e Provinciali nel caso di elezioni di organi periferici.

20.2 A pena di decadenza, detto ricorso deve pervenire alle competenti segreterie entro 12 giorni dalla data fissata per la celebrazione dell'Assemblea.

20.3 Le decisioni devono essere assunte, con provvedimento definitivo ed inoppugnabile, non oltre sette giorni dal ricevimento del ricorso.

20.4 Della decisione è data immediata notizia agli interessati a mezzo telegramma, cui seguirà raccomandata.

20.5 La Segreteria competente, in caso di accoglimento del ricorso, dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare immediatamente con mezzi idonei.

ART. 21 – Ricorsi degli affiliati aventi diritto a voto

21.1. Le società ed associazioni affiliate aventi diritto a voto possono avanzare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale, sia per omessa che per errata attribuzione del voto, alla Commissione di Appello Federale se trattasi di assemblee nazionali rispettivamente al Consiglio Regionale o Provinciale se trattasi di assemblee periferiche.

21.2 Il ricorso può essere proposto anche da parte di chiunque vi abbia interesse.

21.3 Il ricorso, con l'indicazione scritta dei motivi, deve pervenire a mezzo raccomandata a/r anticipata a mezzo fax presso la competente Segreteria a pena di irricevibilità, entro e non oltre 12 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea con atto sottoscritto dal Presidente della Società o da chi è legittimato a sostituirlo, o dai soggetti di cui al precedente comma 2.

21.4 Il ricorso deve essere contestualmente inoltrato anche alle eventuali Associazioni interessate, al ricevimento dello stesso.

21.5 Il termine per le controdeduzioni delle associazioni interessate è di 5 giorni dal ricevimento del ricorso.

21.6 I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza, comunque precedentemente la data di celebrazione delle Assemblee, dalla Commissione di Appello Federale se trattasi di Assemblee nazionali, dal Consiglio Regionale o Provinciale se trattasi di Assemblee periferiche; in base alle decisioni adottate, la Segreteria compila e pubblica l'elenco ufficiale dei votanti rettificato.

21.7 La nota di emendamento è trasmessa tempestivamente al ricorrente ed alle eventuali associazioni interessate tramite telegramma cui seguirà una raccomandata.

21.8 Le decisioni adottate dai soggetti di cui al precedente comma 6 sono inappellabili.

ART. 22 – Incompatibilità – Opzioni

22.1 Le situazioni di incompatibilità sono regolate dall'art. 32 dello Statuto al quale si rinvia.

22.2 Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato dovrà depositare presso la Segreteria federale dichiarazione di opzione per una delle cariche, a pena di decadenza dalla nuova carica, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascuna Assemblea, stante quanto nel merito disciplinato all'art. 32 comm. 5 e 6 dello statuto.

ART. 23 – Votazioni

23.1 Tutte le elezioni alle cariche federali, centrali e periferiche, avvengono con votazioni distinte per ciascun organo, con voto segreto.

23.2 Le elezioni del Presidente avvengono con priorità, in forma distinta e separata. Per le elezioni delle altre cariche è facoltà dell'Assemblea deliberare per effettuare le votazioni in una o più chiamate alle urne.

23.3 Per l'elezione del Presidente federale è richiesta la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea fermo restando quanto dettato dall'art.19 dello Statuto per specifiche fattispecie.

23.4 Risultano eletti alle cariche federali i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati "ex aequo", solo nel caso in cui si renda necessaria una ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti; in caso di ulteriore parità viene eletto il candidato con maggiore età.

23.5 I voti vengono espressi su apposita scheda conforme ai modelli approvati dal Consiglio federale, regionale o provinciale.

23.6 Non possono, in nessun caso, essere espresse preferenze in numero superiore al numero degli eligendi, pena l'annullamento del voto.

23.7 Sulle schede sono elencati tutti i candidati alla stessa carica per l'espressione delle preferenze.

23.8 Il Presidente federale, regionale e provinciale, i Vice Presidenti ed i componenti del collegio dei Revisori dei Conti sono eletti da tutti i soggetti costituenti le specifiche Assemblee.

23.9 I rappresentanti degli Affiliati, i rappresentanti degli atleti ed i rappresentanti dei tecnici eleggono, separatamente, i propri Consiglieri nazionali nel numero previsto dall'art. 15 dello Statuto.

23.10 I rappresentanti degli Affiliati eleggono il Presidente del Comitato ed il Consiglio nell'ambito, rispettivamente, regionale e provinciale.

23.11 Le votazioni nel corso delle Assemblee nazionali e territoriali possono avvenire:

- a) per acclamazione; deve sempre avvenire all'unanimità e, ove ciò non sia possibile, si passa alla votazione per alzata di mano e, poi, per appello nominale;
- b) per alzata di mano e controprova, che costituisce la forma ordinaria di votazione. Il risultato della votazione è determinato dal conto dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- c) per appello nominale (voto palese) che si effettua con la chiamata nominativa di tutti gli aventi diritto a voto accreditati all'Assemblea;
- d) per scheda segreta. Questo sistema di votazione deve essere utilizzato per qualsiasi elezione ed inoltre ogni qualvolta sia richiesto dai 2/3 degli aventi diritto a voto.

ART. 24– Risultati

24.1 Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di scrutinio, dà lettura dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di scrutinio.

24.2 I Presidenti delle Assemblee periferiche devono trasmettere per iscritto, entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione, i risultati di tutte le votazioni svoltesi nei loro ambiti di competenza alla Segreteria federale, unitamente ai verbali dei lavori assembleari, sottoscritti da loro e dal segretario.

ART. 25 – Impugnativa

25.1 Eventuali impugnative di atti assembleari o ricorsi avverso la validità dell'assemblea sono ammessi sempre che siano preannunciati in assemblea da parte di chi vi abbia partecipato con diritto di voto e verbalizzati.

25.2 Impugnative e ricorsi indirizzati alla Commissione di Appello Federale vanno depositati presso la Segreteria Federale a pena di decadenza, entro e non oltre 5 giorni dalla data di conclusione dell'Assemblea. Le decisioni della Commissione di Appello Federale sono inappellabili.

25.3 Analoghe procedure dovranno essere seguite a cura dei competenti Comitati Regionali e Provinciali.

CAPO II – IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 26 – Prerogative

26.1 Il Presidente esplica i suoi compiti nei limiti delle norme fissate dallo Statuto. Il suo domicilio legale è presso la sede della Federazione.

26.2 Il Presidente può conferire incarichi a tesserati particolarmente esperti su specifici temi.

26.3 Al Presidente è data altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno.

CAPO III – IL VICE PRESIDENTE VICARIO

ART. 27– Attribuzioni e prerogative

27.1 Il Vice Presidente Vicario esercita le funzioni del Presidente federale in caso di impedimento di quest'ultimo sia temporaneo che definitivo, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Federale. In caso di impedimento definitivo del Presidente, deve provvedere alla convocazione dell'assemblea straordinaria elettiva per il rinnovo dell'intero Consiglio federale nei termini di cui al citato articolo statutario.

CAPO IV – IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 28 – Convocazione e riunioni

28.1 La convocazione del Consiglio federale deve avvenire per iscritto per posta, oppure via fax o telegramma o attraverso la posta elettronica. Se la convocazione avviene attraverso posta deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, se avviene attraverso gli altri mezzi deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione, inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

28.2 La convocazione deve essere portata a conoscenza dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio federale.

28.3 La prima riunione del Consiglio federale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

28.4 Nella sua prima riunione il Consiglio elegge il Vice Presidente Vicario, nonché un atleta ed un tecnico quali componenti il Consiglio di presidenza.

28.5 Il Consiglio può nominare Commissioni permanenti con potere propositivo.

ART. 29 – Pubblicità delle delibere

29.1 Le delibere del Consiglio federale, reputate di generale interesse per gli Affiliati o che il Consiglio federale ritiene opportuno siano divulgate, devono essere portate a conoscenza delle Società mediante la pubblicazione sull'Organo ufficiale della Federazione o per il tramite degli Organi periferici.

29.2 Le deliberazioni concernente i vivai giovanili dovranno essere trasmesse alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.

29.3 Il Presidente Federale è tenuto a rilasciare alle società o ai tesserati che ne facciano richiesta, copia o stralcio delle delibere non diffuse in altra forma, fermo restando che ci si riferisca a delibere non riservate di cui sia possibile la divulgazione.

CAPO V – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 30 – Convocazione e riunioni

30.1 Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente Federale, dai quattro Vice-Presidenti, da 1 atleta ed 1 tecnico, è convocato dal Presidente Federale.

30.2 Il verbale delle riunioni è messo a disposizione dei membri del Consiglio Federale.

30.3 La convocazione del Consiglio di Presidenza deve avvenire per iscritto per posta, oppure via fax o telegramma o attraverso la posta elettronica. Se la convocazione avviene attraverso posta deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, se avviene attraverso gli altri mezzi deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione, inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

30.4 La convocazione deve essere portata a conoscenza dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di Presidenza.

ART. 31 – Attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza assolve i compiti previsti dall'art. 20 dello Statuto.

CAPO VI – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 32 – Convocazione e riunioni

32.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti nella composizione prevista dall'art. 22 dello Statuto è convocato dal suo Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, senza obbligo di altre formalità.

32.2 La convocazione è diramata dalla Segreteria federale.

32.3 La prima riunione del Collegio, dopo l'Assemblea elettiva, deve avvenire prima che si riunisca il Consiglio federale.

32.4 Nelle Assemblee, nelle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio hanno la facoltà di far inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni attinenti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

32.5 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'art. 22 dello Statuto ove il Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinato.

32.6 Per i casi di sostituzione e di decadenza nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

CAPO VII – L'ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 33 –Assemblea regionale

33.1 L'Assemblea regionale è il principale organo della Federazione sul territorio della Regione e si svolge, di norma nella città capoluogo di regione.

33.2 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'art. 24 dello Statuto, ove l'Assemblea regionale è disciplinata.

CAPO VIII – I COMITATI REGIONALI

ART. 34 – Sede e funzionamento

34.1 Il Comitato, se non diversamente stabilito, ha sede nella città capoluogo della regione. Il Consiglio Federale, in presenza di giustificati e documentati motivi, può autorizzare la determinazione di una sede diversa sul territorio regionale.

34.2 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'art. 25 dello Statuto ove il Comitato regionale è disciplinato.

CAPO IX – IL PRESIDENTE REGIONALE

ART. 35 – Attribuzioni e prerogative

35.1 Il Presidente regionale rappresenta ai soli fini sportivi la FIDASC nell'ambito territoriale della propria regione ed ha la rappresentanza del Comitato, egli:

- a) convoca, salvo i casi statutariamente previsti, le Assemblee regionali sia ordinarie che straordinarie;
- b) convoca, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio regionale;
- c) convoca l'Assemblea regionale di categoria per le elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi che comporranno l'Assemblea Nazionale.
- d) rappresenta, con diritto di voto, la Federazione nel Comitato regionale del CONI.

35.2 Al Presidente è data facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio regionale persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno. In particolare, al Presidente è data facoltà di far partecipare alle riunioni del consiglio ed alle Assemblee regionali, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati provinciali ed i delegati provinciali.

35.3 Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rinvia all'art. 26 dello Statuto ove il Presidente Regionale è disciplinato.

CAPO X – IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 36 – Convocazione e riunioni

36.1 Il Consiglio regionale è composto da:

- a) il Presidente;
- b) 7 Consiglieri laddove esista un numero di associazioni aventi diritto a voto pari a 10;
- c) 10 Consiglieri laddove esista un numero di associazioni aventi diritto a voto superiore a 10.

36.2 La convocazione del Consiglio regionale deve avvenire per iscritto per posta oppure via fax o telegramma o attraverso posta elettronica. Se la convocazione avviene attraverso posta deve essere inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, se avviene attraverso gli altri mezzi deve essere inviata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. La comunicazione, inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i Consiglieri, deve contenere la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

36.3 La convocazione deve essere portata a conoscenza dei Presidenti dei Consigli provinciali e dei Delegati provinciali esistenti nella regione, dei Consiglieri nazionali residenti nella regione.

36.4 Le riunioni, ove il Consiglio non dovesse disporre diversamente, avranno luogo nella città capoluogo di regione.

La prima riunione del Consiglio regionale deve essere convocata nel termine di 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

36.5 Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rinvia all'art. 25 dello Statuto ove il Consiglio Regionale è disciplinato.

ART. 37 – Pubblicità delle delibere

37.1 Le delibere del Comitato regionale, reputate di generale interesse per le Società o che il consiglio regionale ritiene opportuno siano divulgate, devono essere portate a conoscenza delle Società della Regione direttamente, o tramite i Presidenti provinciali o i Delegati provinciali, inviate agli stessi per posta o fax o e-mail ed affisse presso la sede del Comitato.

37.2 Il Presidente è tenuto a rilasciare alle Società o ai tesserati che ne facciano richiesta, copia o stralcio di delibere non diffuse in altra forma, fermo restando che ci si riferisca a delibere non riservate, di cui sia possibile la divulgazione.

CAPO XI - IL DELEGATO REGIONALE

ART. 38 – Compiti e prerogative

38.1 Il Delegato regionale, in assenza del numero minimo di Società per la costituzione degli Organi periferici, è nominato dal Consiglio federale ai sensi dell'art. 25.1 dello Statuto e resta in carica per l'intero quadriennio olimpico o, comunque, fino a quando, nel corso del quadriennio olimpico, non si raggiunga il numero minimo di Società richiesto per la costituzione del Comitato regionale.

38.2 Il Delegato regionale deve dare immediata notizia alla Segreteria federale dell'avvenuto raggiungimento nella Regione del numero minimo di Società richiesto per la costituzione del Comitato regionale.

In questo caso, è facoltà del Consiglio Federale prorogare nella carica il delegato regionale fino al termine dell'anno; diversamente il Consiglio Federale indirà l'Assemblea Elettiva convocata da Presidente Federale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 24 dello Statuto.

38.3 Il Delegato regionale svolge i compiti di cui all'art. 25.1 dello Statuto e rappresenta, con diritto di voto, la Federazione nel Comitato regionale del CONI.

38.4 Il Delegato Regionale, a fine anno, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per Consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

38.5 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.

CAPO XII – IL DELEGATO PROVINCIALE

ART. 39 – Compiti e prerogative

39.1 Il Delegato provinciale è nominato dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 28.1 dello Statuto. Il Delegato provinciale rappresenta, con diritto di voto, la Federazione nel Comitato provinciale del CONI.

39.2 Il Delegato Provinciale resta in carica per l'intero quadriennio olimpico o, comunque, nel corso del quadriennio Olimpico, fino a quando non si raggiunga nella Provincia il numero minimo di Società richiesto per la costituzione del Comitato provinciale. In questo caso è facoltà del Consiglio Federale prorogare la carica del Delegato provinciale fino al termine dell'anno; diversamente il Consiglio federale indirà l'Assemblea elettiva convocata dal presidente federale.

39.3 Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.

39.4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

CAPO XIII – L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art.40 – Assemblea Provinciale

40.1 L'Assemblea provinciale è l'organo periferico della Federazione nell'ambito della provincia.

40.2 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'art. 27 dello Statuto ove l'assemblea provinciale è disciplinata.

CAPO XIV – I COMITATI PROVINCIALI

ART. 41 – I Comitati Provinciali

41.1 In ogni Provincia è costituito il Comitato provinciale allorché ricorrano le condizioni previste dall'art. 28 dello Statuto.

41.2 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia al citato art. 28 dello Statuto ove i Comitati Provinciali ed i relativi Consigli sono disciplinati.

CAPO XV – IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Art. 42 – Il Presidente Provinciale

42.1 Il Presidente del Comitato Provinciale rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.D.A.S.C. nell'ambito territoriale della propria provincia ed ha la rappresentanza del Comitato.

42.2 Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia all'art. 29 dello Statuto ove il Presidente Provinciale è disciplinato.

CAPO XVI – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 43 – Sostituzioni di Consiglieri

43.1 In caso di decadenza o dimissioni di componenti del Consiglio federale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 dello Statuto; le stesse condizioni, in quanto applicabili, valgono per la decadenza o dimissioni di componenti dei Consigli regionali e Consigli provinciali.

TITOLO II – ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

ART. 44– Organi di giustizia e disciplina

44.1 Gli Organi di giustizia e disciplina di cui all'art. 34 dello Statuto sono regolamentati dal “Regolamento di Giustizia e Disciplina”, deliberato dal Consiglio federale.

TITOLO III – PRINCIPI DI GESTIONE E CONTABILITA’

ART. 45 – Ordinamento amministrativo-contabile

45.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

45.2 La gestione amministrativo-contabile è improntata al principio di buona amministrazione, nel rispetto del Codice Civile e delle indicazioni del CONI, assicurando la massima correttezza e funzionalità della gestione. Essa spetta al Consiglio Federale.

45.3 Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Federale.

45.4 Il bilancio consuntivo è deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto alla approvazione dell'Assemblea Straordinaria delle sole società ed associazioni sportive, ex art. 12, comma 1 lett.c e comma 2, dello Statuto Federale, in caso non riceva parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei conti o in caso di reiezione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ART. 46 Copertura assicurativa

46.1 Sulla base delle normative di legge e di mercato, la federazione stipulerà una polizza assicurativa a copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi a favore dei propri affiliati e tesserati

TITOLO IV – COMMISSIONI

ART.-47 – Commissione Federale Atleti

48.1 E' prevista l'istituzione della Commissione Federale Atleti. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione Federale Atleti sono disciplinate dal Regolamento specifico da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO V - DECORRENZA

ART. 48 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Federale ed entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ART. 49 - NORMA TRANSITORIA

Quanto disposto all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) entrerà in vigore a decorrere dal quadriennio olimpico 2013/2016. Sino ad allora vigerà il seguente parametro:

- a) 7 Consiglieri laddove esista un numero di associazioni aventi diritto a voto inferiore a 10;
- b) 10 Consiglieri laddove esista un numero di associazioni aventi diritto a voto pari o superiore a 10.